

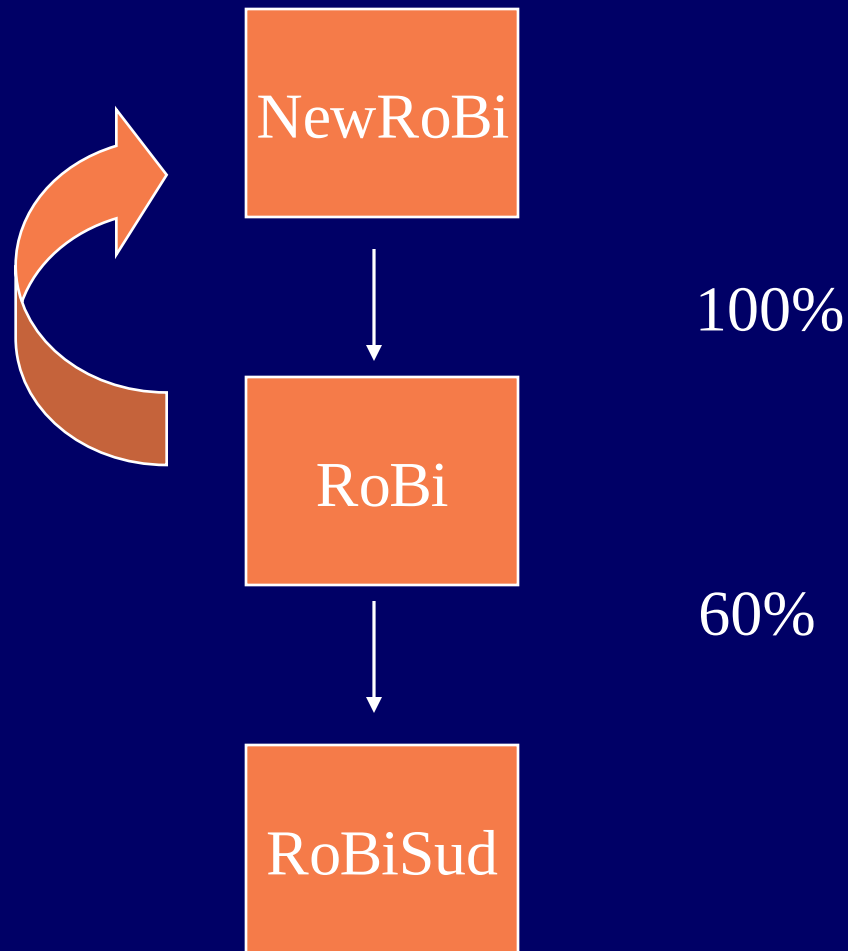
prof.avv. Giuseppe Zizzo

la fusione

oggetto della lezione

- la fusione
- l'avanzo e il disavanzo
- le riserve in sospensione d'imposta
- le altre riserve
- il riporto delle perdite
- la decorrenza

La fusione senza concambio



la fusione

- la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società incorporate o fuse (art.172, c.1);
- continuità dei valori;
- questione della incorporazione in una società semplice o in una società non residente;

l'avanzo da annullamento

prima		dopo	
NRB	RB	NRB	
1300	4500	4500	
1000	2000	1000	
300 r.sovr..	(vfr 600 r.sovr.	300 r.sovr.	
	3900) 400 r.u.s.p.	3900) 2400 avanzo	
	700 r.u.	800 pass.	
	800 pass.		

P.N. = 3700

regime tributario dell'avanzo

- gli avanzi da concambio o da annullamento non concorrono a formare il reddito della società incorporante o nuova (art.172, c.2)

le riserve in sospensione di imposta

- nell'ambito delle riserve in sospensione di imposta delle società incorporate o fuse occorre distinguere (art.172, c.5):
 1. quelle tassabili solo in caso di distribuzione ai soci, le quali, nei limiti in cui vi sia un avanzo di fusione o un aumento di capitale per ammontare superiore al capitale di queste società, concorrono a formare il reddito in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale

le riserve in sospensione di imposta

2. quelle tassabili solo in caso di distribuzione ai soci già imputate al capitale, che si intendono trasferite nel capitale della società incorporante o nuova e concorrono a formare il reddito in caso di sua riduzione per esuberanza
3. tutti le altre, le quali concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui non siano ricostituite nel primo bilancio della società incorporante o nuova

altre riserve

- le riserve non in sospensione transitano nell'aumento di capitale o nell'avanzo, in proporzione al concorso alla formazione dell'aumento di capitale o dell'avanzo
- il capitale e le riserve non transitano nell'avanzo da annullamento sino a concorrenza del valore della partecipazione annullata (art.172, c.6)

l'avanzo da annullamento

prima		dopo	
NRB	RB	NRB	
1300	4500	4500	
1000	2000	1000	
300 r.sovr.	(vfr 600 r.sovr.	300 r.sovr.	
	3900) 1100 r.u.	(vfr 3900) 2400 avanzo*	
	800 pass.	800 pass.	
	P.N. = 3700		
			*1300 r.c.; 1100 r.u.

il disavanzo da annullamento

prima

dopo

NRB

RB

NRB

5000	200
	4800 pass.

4500 (vfr 3900)	2000 600 r.sovr. 1100 r.u. 800 pass.
-----------------------	---

P.N. = 3700

4500 (vfr 3900) 1300 disav.	200 5600 pass.
--	-------------------

**+1300=avviamento/
rivalutaz. immobiliz./
rivalutaz. attivo circ.**

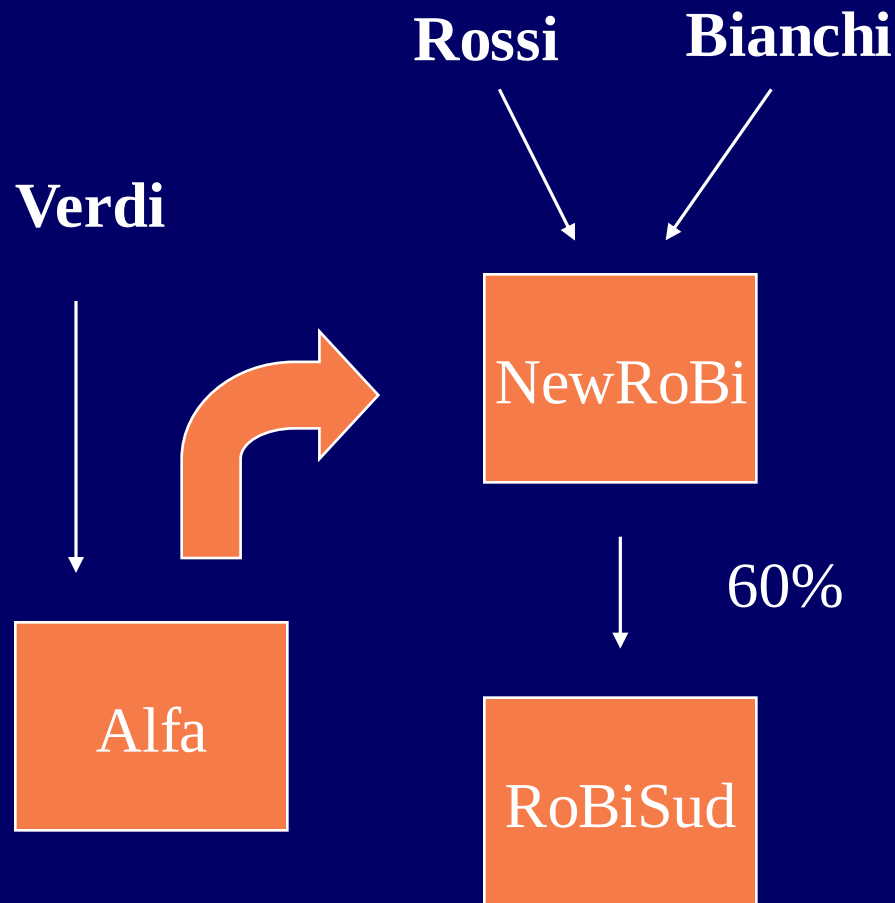
regime tributario del disavanzo

- i disavanzi da concambio o da annullamento non concorrono a formare il reddito della società incorporante o nuova (art.172, c.2) o della beneficiaria (art.173, c.2)
- le plusvalenze iscritte in bilancio a fronte del disavanzo da concambio o da annullamento non si considerano fiscalmente riconosciute
- ma per le fusioni effettuate nel 2007, 2008 e 2009 quelle iscritte a fronte del disavanzo da concambio, a certe condizioni ed entro certi limiti, si considerano fiscalmente riconosciute (legge finanziaria per il 2007 e d.l. 5/2009)

Le imposte sostitutive

- Sono le stesse indicate con riferimento ai conferimenti di azienda

La fusione con concambio



l'avanzo da concambio

prima		dopo	
NRB	Alfa	NRB	
4500 (vfr 3900)	1000 2700 r. 800 pass.	1500 (vfr 1200)	200 500 r.u. 300 r.rival. 500 pass.
		4500 (vfr 3900)	1500 (+500) 2700 r. 500 avanzo* 1300 pass.

P.N. = 3700
V.E. = 4000

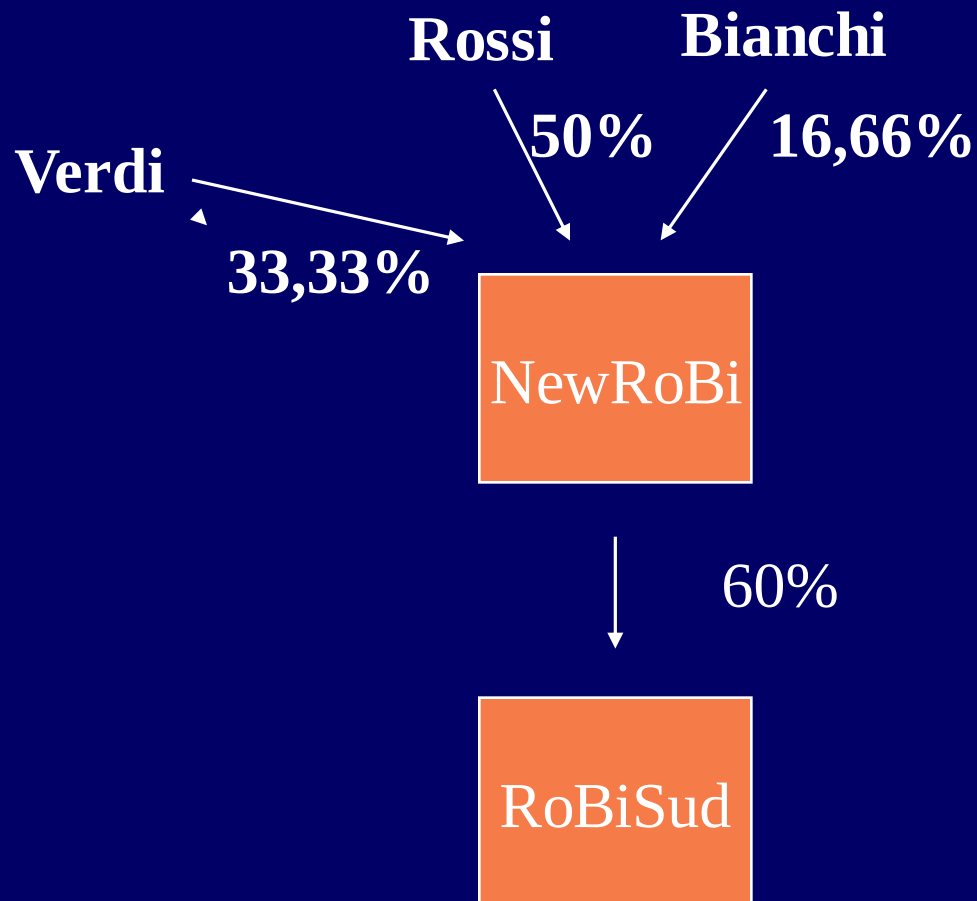
P.N. = 1000
V.E. = 2000

* 200 r.u.; 300 r.rival.

il disavanzo da concambio

prima				dopo	
NRB		Alfa		NRB	
4500 (vfr 3900)	1000 2700 r. 800 pass.	1500 (vfr 1200)	200 200 r.u. 1100 pass.	4500 (vfr 3900) 1500 (vfr 1200) 100 disav.	1500 (+500*) 2700 r. 1900 pass. *200 r.u.
P.N. = 3700 V.E. = 4000		P.N. = 400 V.E. = 2000		+100=avviamento/ rivalutaz. immobiliz./ rivalutaz. attivo circ.	

La fusione con concambio



la fusione

- la fusione non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni nelle società incorporate o fuse sostituite con partecipazioni nella società incorporante o nuova (art.172, c.3)
- questione del conguaglio monetario

il riporto delle perdite

- le perdite fiscalmente riconosciute di tutte le società partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi all'operazione:
 1. se dal conto economico dell'esercizio precedente a quello della delibera di fusione della società in perdita risulta un ammontare di ricavi e di spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% della media dei due esercizi precedenti;

il riporto delle perdite

2. e nei limiti dell'ammontare del patrimonio netto della medesima società quale risulta dal suo ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione, senza tenere conto dei versamenti e conferimenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la predetta situazione (art.172, c.7)

il riporto delle perdite

perdite f.r. RoBi = 4000

	2005	2006	media	40%	2007	riporto	P.N. 2007	perdite utilizzabili
ricavi	300	150	225	90	110	si	3700	3700
costo lavoro	90	90	90	36	50			

perdite f.r. NewRoBi = 100

ricavi	100	60	80	32	50	no		
(divid.)								
costo	0	0	0	0	0			
lavoro								

decorrenza e dichiarazione

- il reddito delle società incorporate o fuse relativo alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato secondo le regole applicabili prima della fusione in base ad un apposito conto economico (art.172, c.8)
- la relativa dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del settimo o decimo (se telematica) mese successivo (art.5-bis,c.2, d.p.r. 322/1998)

decorrenza e dichiarazione

- di regola, la data in cui la fusione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi coincide con quella in cui ha effetto ai fini civilistici (cfr. art.2504-bis, c.2, c.c.)

decorrenza e dichiarazione

- è ammessa la “retrodatazione” degli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi a condizione che:
 1. sia prevista dall’atto di fusione;
 2. la data di decorrenza non sia anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società incorporate o fuse o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante (art.172, c.9)

decorrenza e dichiarazione

- la “retrodatazione” comporta il consolidamento nella dichiarazione della società incorporante relativa all’intero esercizio nel corso del quale la fusione si è perfezionata anche dei componenti di reddito prodotti nella frazione pre-fusione dalle società incorporate o fuse

decorrenza e dichiarazione

